



Comune di Cormons

Provincia di Gorizia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2017 avente ad oggetto: “Modifiche allo statuto comunale”.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione consiliare n. 76 del 20/12/2017 è stata affissa all’Albo pretorio in data 22/12/2017, ove vi rimarrà a tutto il 05/01/2018.

Comune di Cormons, lì 03/01/2018.

L’IMPIEGATO ADDETTO
Alessandro Liuzzo Scorpo

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

1. Dopo l’articolo 8 viene introdotto l’articolo 8 bis – Presidenza del Consiglio comunale

Art. 8 bis

(Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che nella propria funzione di Presidente rappresenta l’intero Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento ed è garante del rispetto del regolamento e delle prerogative di ciascun consigliere.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale sulla base di un ordine del giorno redatto a norma delle procedure previste dal regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è esercitata secondo le modalità di cui all’articolo 16.

2. L’articolo 11 viene modificato come segue

Art. 11

(Commissioni consiliari)¹

1. Il Consiglio comunale nomina la commissione consiliare per lo Statuto ed i regolamenti nonché le altre commissioni previste come obbligatorie dalla legge.
2. Il Consiglio comunale può nominare qualunque altra commissione permanente, speciale o

¹ Testo del vigente Statuto che viene modificato:

1. Il Consiglio comunale nomina la commissione consiliare per lo Statuto ed i regolamenti nonché le altre commissioni previste come obbligatorie dalla legge.
2. Il Consiglio comunale può nominare qualunque altra commissione permanente, speciale o d’indagine,
3. Il Consiglio comunale nomina le commissioni consiliari assicurando la rappresentanza proporzionale in base alla consistenza numerica dei gruppi in esso presenti e garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.
4. Le commissioni consiliari, fatte salve le prerogative di iniziativa di ciascun consigliere nei confronti del Consiglio comunale, **si configurano come ambiti utili allo snellimento preparatorio dei lavori e delle discussioni del Consiglio e quali strumenti consultivi e di controllo per produrre al Consiglio stesso ed alla Giunta proposte in ordine agli argomenti di propria competenza.**
5. Le attribuzioni, l’organizzazione, l’attività e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari sono stabiliti dal regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio comunale.

d'indagine.

3. Il Consiglio comunale nomina le commissioni consiliari assicurando la rappresentanza proporzionale in base alla consistenza numerica dei gruppi in esso presenti e garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.
 4. Le commissioni consiliari, fatte salve le prerogative di iniziativa di ciascun consigliere nei confronti del Consiglio comunale, **svolgono una funzione istruttoria, di studio e di approfondimento degli argomenti di competenza del Consiglio comunale e una funzione di raccordo tra l'amministrazione e la società civile. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.**
 5. Le attribuzioni, l'organizzazione, l'attività e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari sono stabiliti dal regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio comunale.
3. L'articolo 13 viene modificato come segue:

Art. 13²
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e **da un numero di assessori non superiore a quello massimo consentito dalle vigenti leggi, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ma aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.**
2. Opera collegialmente e risponde, unitamente ai singoli componenti, di fronte al Consiglio.
3. **Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. La nomina dei componenti della Giunta è effettuata garantendo la presenza di entrambi i sessi sulla base delle norme di legge vigenti.**
4. **Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto. Essi hanno facoltà di prendere parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.**
5. **Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.**

² Testo del vigente Statuto che viene modificato

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e **da quattro assessori**. Opera collegialmente e risponde, unitamente ai singoli componenti, di fronte al Consiglio.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio, nel numero massimo di due, purché:
 - a) abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per l'elezione a consigliere;
 - b) si tratti di cittadini di chiara e specifica esperienza tecnica e professionale adeguatamente documentata, nel settore operativo da affidare ad essi opportunamente e prioritariamente indicato nel documento programmatico.
3. Tali assessori partecipano anche ai lavori del Consiglio comunale valendo per essi le medesime modalità di convocazione e d'intervento previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale fatta eccezione per il numero legale alla cui formazione essi non concorrono e per le votazioni alle quali non partecipano.
4. La nomina degli assessori è effettuata in modo da garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, in attuazione delle norme intese ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.